

ti dallo Stato e la rendita assicurata dall'articolo stesso al personale dell'Istituto;

b) per la norma stabilita dall'art.21 del decreto legge in deroga ai limiti di età e di anzianità di servizio per i dipendenti dallo Stato, norma estesa dal successivo art.22 anche all'Istituto.-

La proposta della maggioranza della Commissione non riguarda la dispensa dal servizio, ma altre disposizioni regolamentari relative alla rescissione del contratto di impiego quando si renda necessario nell'interesse dal servizio.-

Il Consigliere Petretti spiega il punto di vista della maggioranza della Commissione, che ha ritenuto non applicabili al personale dell'Istituto le norme stabilite per gli impiegati statali, per la diversità dei criteri che regolano nelle amministrazioni rispettive il trattamento di quiescenza del personale.-

Anzichè il primo comma dell'art.22 del decreto legge 17 novembre 1938, va perciò applicato il secondo, che rinvia alle norme dei particolari ordinamenti di ciascun ente, relative ai casi di risoluzione del rapporto di impiego per cause estranee alla volontà dei dipendenti.- Il regolamento dell'Istituto prevede questi casi all'art. 47, ed in particolare al N.1 dell'articolo stesso, anche se non ricorra nel caso in esame l'interesse del servizio, ma costituendo questo tuttavia un motivo di cessazione del rapporto d'impiego per cause estranee alla volontà dell'impiegato.-

La Commissione pertanto ha proposto che la liquidazione avvenga con le norme dell'art.48.-

I Consiglieri Sebastiani e Marinelli ritengono che l'applicazione dell'art.65 implicherebbe una integrazione non prevista dalla legge.-

